



II Commissione permanente
Comitato per la Legislazione

PARERE N. 37

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 30 luglio 2012, convernente: progetto di "Testo unico in materia di artigianato".

LA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE:

Consiglieri presenti: Gianfranco Chiacchieroni, Maria Rosi, Lamberto Bottini, Roberto Carpinelli, Alfredo De Sio, Massimo Mantovani e Nevi Raffaele.

E

IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Consiglieri presenti: Luca Barberini, Sandra Monacelli, Olivier Bruno Dottorini e Rocco Antonio Valentino.

E' altresì presente il Consigliere Andrea Smacchi.

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 30 luglio 2012, concernente: progetto di "Testo unico in materia di artigianato";

ATTESO che il suddetto progetto di testo unico è stato sottoposto al parere della II Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 8/2011;

ATTESO che il medesimo progetto è stato sottoposto altresì al parere del Comitato per la Legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno;

DATO ATTO che la II Commissione consiliare permanente ed il Comitato per la legislazione sono riunite in seduta congiunta per l'esame dello stesso;

VISTO il processo verbale della seduta congiunta della II Commissione consiliare permanente e del Comitato per la Legislazione del 28 novembre c.m.;



II Commissione permanente
Comitato per la Legislazione

con n. 7 voti favorevoli Consiglieri componenti la II Commissione consiliare permanente: Gianfranco Chiacchieroni, Maria Rosi, Lamberto Bottini, Roberto Carpinelli, Alfredo De Sio, Massimo Mantovani e Nevi Raffaele e con n. 4 voti favorevoli, Consiglieri componenti il Comitato per la legislazione: Luca Barberini, Olivier Bruno Dottorini, Sandra Monacelli ed Rocco Antonio Valentino) formulati all'unanimità nei modi di legge dai 11 Consiglieri presenti e votanti.

ESPRIME

- **parere favorevole**, ai sensi, dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 8/2011 e dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno sul progetto di: "Testo unico in materia di artigianato", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 30 luglio 2012, formulando le osservazioni di cui alla tabella allegata.

*Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
consiliari permanenti ed ai comitati*
Rosanna Montanucci

*Il dirigente Responsabile del Servizio
legislazione*
Dr. Maria Trani

*Il Presidente
Il Commissione consiliare permanente*
Gianfranco Chiacchieroni

*Il Presidente
Comitato per la Legislazione*
Luca Barberini

Perugia, 29 novembre 2012

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

TOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	
(Oggetto)	
1. La presente legge, redatta in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.	Il termine " redatta " sembrerebbe non necessario. Semberebbe necessario richiamare, nell'articolo in esame, l'art. 40 (Testi unici) dello Statuto della Regione Umbria.
Art. 2	
(Finalità e principi)	
1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, comma 2 e 117, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo di primaria importanza dell'impresa artigiana per il consolidamento, la crescita e la qualificazione del sistema produttivo, per lo sviluppo del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di buona e piena occupazione.	La norma in esame non sembra trovare sostanziale corrispondenza in norme regionali vigenti. Sebbene trattasi di norma programmatica, tenuto conto della sua posizione (la norma è posta sotto la rubrica " Finalità e principi ") e del fatto che con questa norma si esprime una determinata "idea" di impresa artigiana da parte della Regione, sembrerebbe consigliabile una maggior aderenza alla disposizione contenuta nell'art. 15 ¹ dello Statuto regionale.
2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo	Nel comma in esame non si fa menzione di alcuni campi di intervento previsti all'articolo 1 della l.r. 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato). Si ritiene opportuna

1L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

Art. 15

Lavoro e occupazione

1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro.

3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali.

4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.	un'ulteriore verifica in ordine alla loro eventuale riproposizione nel testo del progetto di T.U.; ciò, in particolare, con riferimento agli "interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici" di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 5/1990.
3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) e successive modificazioni ed integrazioni .	Sembrerebbe preferibile sostituire l'espressione " <i>nel rispetto</i> " con l'espressione " <i>al rispetto</i> ". L'espressione " <i>e successive modificazioni ed integrazioni</i> " non sembrerebbe necessaria. Si vedano, inoltre, le osservazioni in corrispondenza del comma 4.
4. In particolare, la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.	Si suggerisce di ridurre ad unità i commi 3 e 4, riformulando il contenuto degli stessi. Nel caso in cui si ritenesse preferibile mantenere distinti i commi 3 e 4, si suggerisce di non iniziare il comma 4 con l'espressione " <i>In particolare</i> ", per garantire autonoma leggibilità allo stesso. Inoltre, nel caso in cui si ritenesse preferibile mantenere distinti i due commi, sembrerebbe consigliabile operare, anche al comma 4, un richiamo espresso alla legge 180/2011, anche in considerazione del fatto che – stando, almeno, alla qualificazione del medesimo legislatore statale - i principi contenuti in detta legge costituirebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
5. Gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di seguito denominata camera di commercio , le associazioni di categoria dell'artigianato, concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.	Considerando il tenore dei commi precedenti, sembrerebbe opportuno richiamare, al comma 5, anche la Regione. <i>"la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di seguito denominata camera di commercio"</i> : sembrerebbe preferibile utilizzare, in questo comma, solo l'espressione "camere di commercio industria, artigianato e agricoltura", inserendo invece, l'espressione relativa alla competenza territoriale in altri articoli (di volta

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	in volta indicati, nelle osservazioni), nei quali sembra opportuno indicare espressamente il criterio da seguire ai fini della competenza.
Art. 3	
(Destinatari)	
1. La presente legge si applica:	Si segnala che la disposizione, contenente l'elenco dei soggetti cui si applica la legge in esame, non sembra trovare riscontro in norme regionali vigenti; ma, soprattutto, si evidenzia che detta elencazione non appare esaustiva, in quanto le norme contenute nel progetto di T.U. hanno un ambito soggettivo di applicazione più vasto. Si segnala, a titolo esemplificativo, che l'articolo 3 in esame non contempla i Consorzi cooperativi in cui due terzi siano imprese artigiane, di cui all'art.10, comma 2 del progetto di Testo unico. Si vedano, come ulteriore esempio, le disposizioni concernenti le sanzioni, in specie, le norme relative all'abusivo esercizio dell'attività di impresa, nonché le norme che riguardano l'iscrizione all'Albo su comunicazione dei soggetti interessati o d'ufficio.
a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10, di seguito denominato Albo;	
b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell'Albo con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";	
c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nella separata sezione dell'Albo.	
Art. 4	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

(Funzioni della Regione)	
1. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato che non sono dalla presente legge attribuiti agli enti locali o alla camera di commercio.	La norma in esame opera una riallocazione delle funzioni in materia. Sembrerebbe opportuno far riferimento all' <i>esercizio unitario</i> ', di cui all'art. 118 Cost., al fine di evidenziare che si sta operando nel rispetto di detto articolo. Sembra opportuna, inoltre, una verifica circa l'espressione <i>enti locali</i> , tenuto conto che, in base al progetto di Testo unico, verrebbe meno il ruolo svolto dalle Province nella materia artigianato considerata dallo stesso. Riguardo alle funzioni attribuite alle Camere di commercio, vedi l'osservazione in corrispondenza dell'art. 6, comma 1.
Art. 5	
(Funzioni dei comuni)	
1. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali.	L'art. 5, secondo la relazione illustrativa al progetto di T.U., riassume le funzioni dei comuni indicate in maniera non organica nelle leggi regionali in materia di artigianato e professioni artigiane, in applicazione del principio di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011. Considerata la disciplina contenuta nella normativa regionale vigente (e segnatamente agli artt. 30 ² della l.r. 42/1988 e 6 ³ della l.r. 3/1999 ed al Titolo X della l.r. 5/1990 ⁴), nonché il tenore di altre norme del progetto di T.U. (in particolare, degli artt. 6, comma 1, lettera d), e 13, comma 1 ⁵), sembra necessario suggerire una verifica delle

2 Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 30 della l.r. 42/1988 prevede: "Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti".

3 L'art. 6 (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) della l.r. 3/1999 dispone: "1. Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

4 Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera d) del progetto di Testo unico in esame la Camera di commercio svolge "attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 13".

5 Il comma 1 dell'art. 13 del progetto di Testo unico in esame principia: "La camera di commercio, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni interessate, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, adotta [...]".

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	disposizioni che prevedono, in capo ai distinti soggetti - Comuni e Camere di commercio - funzioni di vigilanza e controllo, al fine di realizzare un maggior coordinamento normativo, esplicitando altresì chi è chiamato a svolgere le funzioni previste dal vigente Titolo X della legge regionale 5/1990 (rubricato "<i>Norme contro l'abusivismo</i>"), che verrebbe abrogata dal Testo unico il cui progetto si sta esaminando. Sembrerebbe opportuno prevedere, altresì, che, nel caso di infrazioni riscontrate da parte dei Comuni, le risultanze dell'accertamento vengano trasmesse alle Camere di commercio, ai fini degli atti di competenza.
2. I comuni, in particolare:	
a) effettuano verifiche in ordine all'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo, su richiesta della camera di commercio;	<i>"in ordine..."</i>: si suggerisce di sostituire con altra espressione (ad esempio, <i>"relative"</i>). Dal momento che all'art. 13 del progetto di T.U. si prevede che alla Camera di commercio possano giungere segnalazioni da parte di altre amministrazioni, si suggerisce di verificare se, nella lettera in esame, non sia opportuno inserire, <u>dopo la parola "Albo,"</u> la parola <i>"anche"</i>.
b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, ai sensi della normativa vigente in materia.	Sembra necessario specificare la formulazione utilizzata in questa lettera, aggiungendo dopo la parola <i>"estetista"</i> le parole <i>"di cui ai Titoli VII ed VIII."</i>
Art. 6	
(Funzioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)	Riguardo all'articolo in esame, va ricordato che, nella relazione illustrativa al progetto di T.U., si afferma che si è intervenuti procedendo alla soppressione delle competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane), conferendo le funzioni esercitate dalle stesse alla Camera di

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	commercio, industria artigianato e agricoltura. Si segnala, al proposito, che nell'art. 6 non sono menzionati alcuni compiti che l'art. 3 della l.r. 42/88 pone in capo alle Commissioni provinciali per l'artigianato; per cui occorrerebbe un'ulteriore verifica in ordine alla loro eventuale riproposizione nel testo del progetto di T.U. (v., ad esempio, le lettere b) ⁶ c) ⁷ e d) ⁸ del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/88).
1. La camera di commercio svolge le seguenti funzioni:	
a) tenuta e aggiornamento dell'Albo;	Riguardo alla tenuta e aggiornamento degli albo delle imprese artigiane, si osserva che <u>il comma 4 dell'art. 13 della legge 443/1985 prevede: "Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. <u>Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.</u>"</u> . Dopo la parola "Albo" sembra necessario aggiungere le seguenti: "delle imprese artigiane". Sembrerebbe opportuno aggiungere anche l'espressione: "del territorio di competenza" (v. osservazioni in corrispondenza dell'art. 2, comma 5).
b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;	
c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei	Sembrerebbe necessario richiamare, in questa lettera, anche la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), in quanto la qualificazione cui si fa riferimento nella stessa (riconoscimento dei mestieri artistici e

6 Si riporta la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/88: "*b) fornire contributi tecnici alla regione con riferimento all'attività programmatica e legislativa del settore;*".

7 Si riporta la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/88: "*c) concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;*".

8 Si riporta la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/88: "*d) elaborare, anche ai fini della precedente lettera c), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;*".

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura);	tradizionali e dell'abbigliamento su misura), importa conseguenze sotto il profilo dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana (argomento riconducibile a competenze legislative statali). Sembrerebbe auspicabile, inoltre, un maggior coordinamento con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) e con gli artt. 32 e 33.
d) attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 13;	Valutare se non appaia opportuno aggiungere l'espressione <i>"anche in collaborazione con i comuni"</i> . Vedi le osservazioni in corrispondenza dell'art. 5, comma 1.
e) applica e riscuote le sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.	Sembrerebbe opportuno riformulare la norma distinguendo l'irrogazione delle sanzioni dall'incameramento degli introiti, ad es. <i>"e) irroga le sanzioni ed incamera gli introiti dei relativi proventi;"</i>. Sembrerebbe necessario chiarire chi accerta le infrazioni.
2. La camera di commercio assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.	
TITOLO II	
DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA	Le norme contenute agli artt. 7, 8 e 9 del Titolo II del progetto di T.U. non trovano riscontro nella normativa regionale vigente. Al proposito, nella relazione illustrativa si afferma: <i>"Nella redazione del presente progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla l.r. 8/2011, per colmare evidenti lacune nella normativa regionale, sono state anche recepite le definizioni di 'impresa' e di 'imprenditore artigiano' contenute nella citata l. 443/1985."</i> Sempre nella relazione, si dice che il recepimento risulta necessario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica del progetto di T.U.. Al riguardo, occorre ricordare, innanzitutto, che le definizioni di 'imprenditore artigiano' e di

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	'impresa artigiana', poste dalla legge statale 443/1985, sono state mutate - in proprie disposizioni di legge - da parte di alcune Regioni⁹ e che queste leggi non risultano essere state impugnate dal Governo innanzi la Corte costituzionale. Tuttavia, per quanto riguarda il T.U. il cui progetto si sta esaminando, vanno considerati i limiti posti dalla l.r. 8/2011 e dall'art. 40 dello Statuto regionale. Inoltre, va evidenziato che l'argomento trattato dagli artt. 7, 8 e 9 del progetto di T.U. appare piuttosto delicato, in quanto, si potrebbe ritenere che lo stesso interessi non solo la materia 'artigianato' - che dalla giurisprudenza della Corte costituzionale viene collocata tra le materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117, Cost. (v. Corte costituzionale, sentenza n. 162/2005) - ma anche (o soprattutto) i profili attinenti l'impresa artigiana e la sua organizzazione. L'individuazione normativa di ciò che rientra nell'ambito delle definizioni di 'imprenditore artigiano' e di 'impresa artigiana', nonché dei suoi 'limiti dimensionali', sembrerebbe in grado di interferire - più o meno direttamente - con materie di competenza esclusiva statale (ad es. ordinamento civile, previdenza sociale) e, potenzialmente, con materie di competenza concorrente Stato-Regioni (ad es. previdenza complementare e integrativa, professioni). Si pensi, ad esempio, al fatto che di impresa artigiana - come noto - si occupa anche l'art. 2083 c.c., ai sensi del quale gli artigiani sono piccoli imprenditori. Si deve far presente, altresì, che il recepimento di norme statali da parte del legislatore regionale, operato mediante riproduzione delle
--	--

⁹ Una scelta del genere, ad esempio, è stata fatta dalla Regione Abruzzo, nella l.r. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) e dalla Regione Toscana, nella l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane). Tali leggi non risultano essere state impugnate dal Governo innanzi la Corte costituzionale.

Altra soluzione è stata adottata, invece, dalla Regione Piemonte, che, nella l.r. 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), anch'essa non impugnata dal Governo, preferisce rinviare - quanto ai requisiti dell'impresa artigiana (v. l'art. 23)- alla normativa statale vigente in materia (l. 443/1985).

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	stesse, anche laddove pedissequo, potrebbe essere ritenuto non sufficiente per eliminare il rischio di eventuali sconfinamenti in ambiti legislativi ritenuti di competenza statale, perché detta riproduzione normativa darebbe luogo ad una novazione della fonte. Detta tecnica, inoltre, non consentirebbe di stare al passo con eventuali modifiche della disciplina statale recepita. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, senza inficiare l'obiettivo della coerenza logica e sistematica, la tecnica del mero rinvio alla legge statale sembrerebbe meno suscettibile di possibili censure. Si rilevano, inoltre, alcune discrepanze tra le norme contenute nel Titolo in esame e le omologhe disposizioni della l. 443/1985 (si tratta delle norme contenute alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 ed alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9).
Art. 7	
(Imprenditore artigiano)	
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.	
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.	
3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali e/o regionali che disciplinano le singole attività.	
4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali e/o regionali.	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

Art. 8	
(Impresa artigiana)	
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.	
2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.	
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1:	
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, con unico socio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, che non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;	La lettera in esame è difforme rispetto all'omologa lettera della l. 443/85. La lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della legge 443/1985 recita: <i>"a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;"</i>
b) è costituita ed esercitata in forma di società in	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;	
c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.	
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.	
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.	
6. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.	Si suggerisce di non utilizzare l'espressione " <i>In ogni caso,</i> " all'inizio del comma. Valutare la possibilità di unificare il comma 6 con il comma 5.
Art. 9	
(Limiti dimensionali)	
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:	
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;	
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;	
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni di cui alla presente lettera sono individuati ai sensi del d.p.r. 288/2001;	Sembrerebbe opportuno un maggior coordinamento tra questa disposizione e quelle previste all'art. 6, comma 1, lettera c), ed agli artt. 32 e 33.
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a quattro; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;	La lettera in esame è difforme rispetto all'omologa lettera della legge 443/1985. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge 443/1985 recita: " <i>d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;</i> ".
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.	
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:	
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;	
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

successive modificazioni e integrazioni, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;	
c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;	
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;	
e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;	
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione da essi svolta.	
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10.	
Art. 10	
(Albo delle imprese artigiane)	
1. E' istituito presso la camera di commercio l'Albo.	Si suggerisce di aggiungere dopo la parola "Albo", le parole "delle imprese artigiane" ed altresì "del territorio di competenza".
2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge e, in separata sezione dell'Albo, i confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 269/2003, i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, in cui almeno i due terzi delle imprese siano artigiane.	La disposizione non trova rispondenza in norme regionali attualmente vigenti. L'art. 6, della l. 443/1985, al comma 3, prevede: <i>"In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza</i>

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	<i>negli organi deliberanti.”.</i> Il comma 5 del medesimo articolo dispone: “<i>Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.”.</i> V. osservazioni in corrispondenza dell'art. 11, comma 3, lettera c).
	Si registra la mancanza di una norma che riguardi le imprese già iscritte, ai sensi dell'attuale normativa, all'Albo delle imprese artigiane. Si suggerisce, pertanto, di valutare se integrare le disposizioni del progetto di T.U. relative, prevedendo una norma che concerna le imprese già iscritte. Sembrerebbe opportuno prevedere una norma di chiusura, con la quale rinviare al D.P.C.M. 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge agli artt. 11, 12 e 13.
Art. 11	
(Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)	
1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana, l'interessato presenta, per via telematica, alla camera di commercio, anche per il tramite dell'agenzia per l'imprese di cui all'articolo 16, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di	<u>“per via telematica”</u>: si segnala che l'art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che il modello sia presentato in modalità telematica <u>o mediante supporto informatico</u>. Pertanto sembra necessario prevedere anche questa modalità. Sembra, inoltre, necessario richiamare, in questo articolo, anche il D.P.C.M. 6 maggio 2009, in quanto l'argomento interferisce con la

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Sono fatte salve le diverse disposizioni normative anche <u>nazionali</u> applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dalla presente legge.	materia, di competenza statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. <u>"di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7"</u>: sembrerebbe necessario richiamare anche l'art. 9-bis ("Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese")¹⁰ del d.l. 7/2007. <u>"alla camera di commercio"</u>: sembrerebbe opportuno specificare quale Camera di commercio. <u>"nazionali"</u>: <i>rectius</i> "statali".
2. La comunicazione unica di cui al comma 1, attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e	

¹⁰ Art 9-bis. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese.(Articolo aggiunto dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all' articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del presidente del consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

determina l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.	
3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:	
a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;	
b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";	
c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.	L'art. 6, comma 5, della l. 443/1985 prevede: "Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari <u>d'impresa artigiana</u> associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni." Si evidenzia la necessità di operare una verifica riguardo alla portata applicativa della norma contenuta all'art. 11, comma 3, lett. c), in relazione agli effetti dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dei "consorzi e società consortili costituite anche in forma cooperativa, in cui almeno i due terzi delle imprese siano artigiane", di cui all'art. 10, comma 2.
4. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono presentare richiesta per conservare la relativa iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7 , per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, e sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto da uno dei medesimi soggetti.	La previsione è mutuata dall'art. 5, comma 4, della l. 443/1985, che dispone: "<i>In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto</i>

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	<i>o inabilitato.”.</i> Atteso che si tratta di una deroga alla ordinaria disciplina che regola l'iscrizione dell'impresa artigiana all'Albo, sembrerebbe più prudente limitarsi a rinviare alla normativa statale.
Art. 12	
(Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)	
1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10 o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla camera di commercio dal legale rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.	
2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.	
Art. 13	
(Accertamenti e controlli)	
1. La camera di commercio, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni interessate, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e alla rimozione degli effetti causati, entro un termine fissato dalla camera di commercio non inferiore a trenta	Si suggerisce di riformulare il comma, anticipando la parte relativa all'intimazione di conformarsi alla normativa vigente, nonché di rendere più chiaro il rapporto tra i due termini indicati nel comma in esame.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

giorni. E' fatto, comunque, salvo il potere della camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela , ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.	
2. Le decisioni della camera di commercio sono trasmesse anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione ai sensi del comma 1.	<i>"ai sensi del comma 1", sembrerebbe preferibile "di cui al comma 1".</i>
3. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 12 e del presente articolo, non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.	<i>"Non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività": sembrerebbe più prudente limitarsi a rinviare alla normativa statale, in quanto trattasi di materia riconducibile a competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. o), rientrando nella materia "previdenza sociale)". Si segnala che l'art. 9-bis del d.l. 7/2007 convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007, al comma 4, terzo periodo, prevede: "I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.".</i>
Art. 14	
(Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane)	
(art. 34 l.r. 42/1988)	
1. La camera di commercio iscrive d'ufficio nell'Albo l'impresa che risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9.	Non sembra chiaro chi accerta i requisiti. L'art. 34 della l. 42/88, comma 1, terzo periodo, prevede: <i>"La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali..."</i> . La norma regionale sopra richiamata non sembra compresa nelle previsioni del combinato disposto degli artt. 6, comma 1 lettera d) (attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 13) e 13 del progetto di Testo

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	unico, in quanto queste concernono controlli successivi alla comunicazione da parte dell'interessato. Qui, la fattispecie sembra diversa.
2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento di tali osservazioni, la camera di commercio procede all'iscrizione all'Albo.	
3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla camera di commercio che provvede all'immediata adozione del provvedimento di iscrizione all'Albo. In tal caso non trova applicazione la procedura di cui al comma 2.	La disposizione in esame appare in contrasto con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9-bis del d.l. 7/2007 ¹¹ . Pertanto, sembra necessario conformarla alla previsione statale citata.
Art. 15	

11 art. 9-bis, comma 3: *"Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti."*

Art. 9-bis, comma 4: *"Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività."*

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

(Ricorsi)	
(art. 34 l.r. 42/1988)	
1. Avverso le decisioni adottate dalla camera di commercio di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 18, di seguito Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa .	<i>"notifica della decisione stessa"</i> : si segnala che non è esplicitata la norma che dispone la notifica del provvedimento della Camera di commercio agli interessati.
2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge -quadro per l'artigianato" .	La norma non trova corrispondenza in disposizioni regionali vigenti. Trattandosi di materia di competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione ("giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa"), la disposizione in questione sembra suscettibile di censure. Riguardo al ricorso giurisdizionale, pertanto, sembrerebbe necessario operare un semplice rinvio alla disciplina statale.
Art. 16	
(Agenzie per le imprese)	
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore artigiano .	Le norme contenute nell'art. 16 non trovano rispondenza in leggi regionali vigenti. In questo articolo vengono dettate disposizioni che, tenuto conto dell'oggetto del Testo unico il cui progetto si sta esaminando, potrebbero apparire "intruse", non riguardando - a ben vedere - solo la materia artigianato.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, può	La norma si discosta dalla normativa statale

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale e iscritte in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente per materia di artigianato, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n. 133/2008, ulteriori attività di supporto all'amministrazione regionale ai fini della realizzazione di misure e interventi nel settore dell'artigianato che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.	richiamata¹²; inoltre, il riferimento alle "ulteriori attività di supporto" appare generico e non risultano chiare le modalità attraverso cui dovrebbe avvenire l'attribuzione di dette attività. <i>"articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n. 133/2008": il riferimento corretto è all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i>
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione delle agenzie per le imprese all'elenco di cui al comma 2 e le forme di vigilanza sulle stesse.	La norma non sembrerebbe in armonia con quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla l. 133/2008. L'art. 38, comma 4, recita: "Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi,

12 D.L. 112/2008, conv. con mod., dalla legge 133/2008, art. 38, comma 3: **Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1988, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:**

[...]

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

[...].

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali."
Art.17	
(Associazioni di categoria dell'artigianato)	
(art. 13 l.r. 5/1990)	
1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.	
2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.	
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.	
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.	Sembra trattarsi di una norma nuova rispetto all'esistente (v., in particolare, l'art. 13 ¹³ della l. r. 5/1990), di cui non viene dato conto nella relazione illustrativa al progetto di T.U..
Art. 18	Si segnala che non vengono riprodotte alcune norme della l.r. 42/1988 relative alla Commissione regionale; per cui si reputa

13 L.r. 5/1990, art. 13 - Contributi alle associazioni dell'artigianato.

1. La Giunta regionale assegna annualmente alle associazioni dell'artigianato specifici contributi per il finanziamento di iniziative da esse realizzate per il potenziamento del settore, in armonia con il piano regionale di sviluppo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei programmi di attività presentati alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente; essi trovano copertura nei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale annuale.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	opportuna un'ulteriore verifica in ordine alla loro eventuale riproposizione nel testo del progetto di T.U.. Si vedano, in particolare, le norme previste dall'art. 23, comma 3¹⁴, dall'art. 24¹⁵ e dall'art. 27¹⁶ della l.r. 42/1988.
(Commissione regionale per l'artigianato)	
(artt. 23 e 26 l.r. 42/1988)	
1. La Commissione, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:	
a) tre componenti designati dalla Giunta regionale , di cui due esperti in materia giuridica ed amministrativa, non imprenditori;	Si evidenzia che nella lettera a) non sono previsti supplenti, a differenza di quanto disposto alla lettera b).

14 L.r. 42/88, art. 23, comma 3: *"Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4."*

- L.r. 42/88, art. 4, comma 3: *"I componenti le commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al comma 2, lettera a), decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti."*

- L.r. 42/88, art. 4, comma 4: *"I componenti le commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo"*.

15 L.r. 42/88, art. 24- Relazioni e programmi.

1. La commissione regionale per l'artigianato, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione una relazione illustrativa dell'attività svolta e un programma di attività per l'anno successivo.

2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

16 L.r. 42/88, art. 27 - Vigilanza.

1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, sentite limitatamente all'ipotesi che si tratti di una Commissione provinciale, la Commissione regionale per l'artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di Giunta, dichiara decaduta la Commissione per l'artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

3. [abrogato].

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.	
2. Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte da uno dei membri di cui al comma 1, lettera a).	Sembrerebbe opportuno chiarire come viene scelto il presidente. Anche alla luce del fatto che alla lettera b) sono contemplati membri "supplenti", si suggerisce di verificare l'opportunità di prevedere un vice presidente.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso.	
4. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 3. La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a).	
5. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 4, non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1 , il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.	Si suggerisce di riformulare il comma, tenuto conto del fatto che non è chiaro che cosa succede nel caso in cui la Commissione non sia nominata (v. terzo periodo: "Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre.") e che l'espressione "La Commissione è integrata", di cui al quarto periodo, presuppone una Commissione già esistente. Alla luce del tenore del comma 4, si suggerisce anche di verificare il riferimento " <i>designazioni di cui al comma 1</i> ",
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.	
7. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.	
8. La partecipazione alla Commissione è	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

gratuita.	
Art. 19	Si segnala che non vengono riprodotte alcune norme contenute all'art. 22 ¹⁷ della l.r. 42/1988 relative alle funzioni della Commissione regionale; per cui si reputa opportuna un'ulteriore verifica in ordine alla loro eventuale riproposizione nel testo del progetto di T.U..
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)	
(art. 22 l.r. 42/1988)	
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:	
a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni della camera di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;	
b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le camere di commercio e unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.	

17L.r. 42/88, art. 22 - Funzioni.

1. La commissione regionale per l'artigianato, che ha sede presso la Regione, svolge le seguenti funzioni:

- a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) collabora quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato all'organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
- c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;
- d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
- e) provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;
- f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;
- g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

1-bis. [Nel caso di provvedimenti sanzionatori, la decisione della commissione è trasmessa al competente Ufficio regionale per l'ulteriore seguito].

2. La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

Art. 20	
(Diritti di segreteria e di certificazione)	
(art. 38, comma 1 l.r. 42/1988)	
1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le camere di commercio ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e sue successive modificazioni ed integrazioni.	
Art. 21	
(Sanzioni amministrative)	Non è chiaro chi svolge le funzioni di accertamento degli illeciti e di notifica dei verbali di contestazione. Gli importi delle sanzioni sono in parte diversi da quelli previsti dall' art. 39 ¹⁸ della l.r. 42/88; tale intervento di

18 L.r. 42/88, art. 39- Sanzioni amministrative.

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. **I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi** competono al presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e **allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali**, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.

4. [I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione ai proventi stessi da parte dei soggetti accertatori].

5. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo delle imprese artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	modifica non sembrerebbe autorizzato sulla base dei principi e dei criteri contenuti nella l.r. 8/2011.
(art. 39 l.r. 42/1988)	
1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla camera di commercio, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).	
2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:	
a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:	
1) esercizio abusivo di attività artigiana;	
2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;	
b) da euro centotré/00 (103,00) a euro milletrentadue/00 (1.032,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo	

b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa denuncia di iscrizione all'Albo imprese artigiane da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotré/30 (103,30) a euro milletrentatré/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

2) omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

da parte di impresa avente i requisiti artigiani;	
c)da euro dieci/00 (10,00) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotré/00 (103,00) a euro milletrentadue/00 (1.032,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:	
1)omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;	
2)omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;	
3)omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.	
3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla camera di commercio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.	
TITOLO III	
SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE	
Art. 22	
(Programmazione)	
(artt. 42 e 43 L.r. 5/1990)	
1. La Regione stabilisce <u>le linee programmatiche e le politiche</u> in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).	Andrebbe chiarito l'ambito di competenza riservato agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, avendo sia il DAP che il documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo carattere programmatico e di indirizzo.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

2. <u>Le strategie e gli obiettivi</u> per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).	
3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono individuate dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 25/2008.	
Art. 23	
(Sostegno allo sviluppo delle imprese)	
(artt. 2, 3 e 4 l.r. 5/1990)	Confrontando gli articoli del progetto di T.U. di cui al presente Titolo con quelli della l.r. 5/1990, ed in particolare con le disposizioni del Titolo I (Accesso al credito), come del resto richiamati nelle rubriche, si nota una sostanziale "riscrittura" delle norme. Su tali aspetti la relazione dà conto però in modo generico evidenziando che l'articolato del progetto, così facendo, si sta adeguando alla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di accesso al credito e agli strumenti della programmazione. In questo senso sarebbe stato auspicabile rinvenire nella suddetta relazione una più puntuale descrizione delle modifiche apportate e delle motivazioni tecnico-giuridiche poste a loro fondamento in aderenza ai principi di cui alla l.r. 8/2011 (si consideri, ad esempio, il venir meno del ruolo delle Province di cui all'art. 3, comma 4 della l.r. 5/1990 oppure la gestione degli interventi da parte delle cooperative artigiane di cui all'art. 3, comma 3 sempre della l.r. 5/1990).
1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all'articolo 22, favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.	Rispetto alla vigente normazione contenuta negli articoli richiamati in rubrica si segnala che vengono meno <u>gli incentivi di carattere straordinario</u> , disciplinati tra l'altro anche all'art. 9 della l.r. 5/1990. Nella relazione di accompagnamento si legge che ciò dipende dal

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	fatto che tali incentivi non sono riconducibili alle procedure o tipologie previste dal D.Lgs. 123/1998. Successivamente però nel commentare proprio l'abrogazione dell'art. 9 come sopra richiamato si dice che il suddetto articolo "viene abrogato per effetto delle disposizioni relative al ciclo di programmazione introdotto con l'art. 22 del progetto di T.U.". Ciò premesso si rende necessario un chiarimento rispetto a quanto previsto nella relazione.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attua forme differenziate di intervento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria , finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).	Tale previsione secondo cui tra gli interventi sarebbero riconducibili anche i contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria non sembrerebbe ricompresa nelle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 5/1990 come richiamati dalla stessa rubrica dell'articolo. La relazione di accompagnamento dovrebbe darne invece conto al fine di poter effettuare un controllo rispetto alle previsioni di cui alla l.r. 8/2011.
3. Gli interventi e le misure di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 53 e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..	Si fa presente che il comma 2 citato parla solo di interventi e non di "misure".
Art. 24	
(Cooperative artigiane di garanzia)	
(artt. 5,6 e 7, comma 2 l.r. 5/1990)	
1. La Regione favorisce l'accesso al credito	Rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della l.r.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati interessati.	5/1990 è venuta meno la possibilità per la Regione di intervenire a sostegno delle cooperative artigiane anche attraverso contributi per le spese di gestione che, come si legge nella relazione di accompagnamento, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza. E' prevista inoltre la collaborazione di enti locali, camere di commercio e altri soggetti.
2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contributi di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.	
3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al Reg. (CE) 15-12-2006, n. 1998/2006Reg. (CE) 15-12-2006, n. 1998/2006 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)".	
4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell'articolo 2, comma 135 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).	Il riferimento normativo non è corretto. Verificare in tal senso quanto dispone l' art. 13, comma 55 del D.L. 269/2003 , come modificato dal comma 135 dell'art. 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008, specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.	
Art. 25	
(Consorzio fidi regionale dell'Umbria)	
(art. 8 l.r. 5/1990)	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.	Verificare tale disposizione alla luce di quanto previsto dall'art. 13, commi 10 e 11 del D.L. 269/2003. Secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento e stando altresì a quanto previsto dal presente comma, la Regione stessa parteciperebbe in qualità di socia al Consorzio. Tuttavia stando al surrichiamato decreto legge gli enti pubblici non potrebbero partecipare ai confidi di 1° e 2° né in qualità di consorziati né di soci, ma solo come sovventori/sostenitori. Se invece si sta applicando <u>la deroga al divieto prevista dall'art. 39, comma 7 del D.L. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)</u> <u>sarebbe opportuno richiamare l'applicazione della suddetta norma</u> ("In materia di patrimonializzazione dei Confidi, <u>al capitale sociale dei confidi</u> e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 <u>possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge</u> che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed <u>enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. [...]</u>"), in considerazione del fatto che si sta introducendo una deroga alla previsione che esclude detti soggetti dalla partecipazione ai Confidi (si ricorda infatti che all'art. 3 del progetto di T.U. nel parlare dei confidi si richiama proprio l'art. 13 del D.L. 269/2003), fermo restando il rispetto di precisi vincoli.
2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria <u>mediante la partecipazione al capitale</u>, il rafforzamento dei fondi rischi, la concessione di	In ordine alla possibilità per la Regione di sottoscrivere il capitale sociale si veda l'osservazione al comma 1.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.	
3. Il CO.FI.RE Umbria deve, in particolare :	Non sono state riprodotte alcune disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2 della l.r. 5/1990 e specificamente la lettera b) e c), mentre alcune disposizioni riprodotte sono state trascritte parzialmente. Ad es. nella lettera d) del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 5/1990 si legge che la garanzia a copertura parziale dei rischi di cambio riguarda le "risorse raccolte in valuta estera". Tale ultima previsione (cioè l'azione di raccolta di risorse sui mercati finanziari) è però venuta meno rispetto ai compiti attribuiti al COFIRE. In ogni caso l'elencazione si considera non esaustiva visto l'impiego dell'espressione "in particolare".
a)agevolare l'accesso al credito;	Cfr. art. 8, comma 2, lettera a) della l.r. 5/1990;
b)garantire parzialmente i rischi di cambio;	Cfr. art. 8, comma 2, lettera d) della l.r. 5/1990;
c)fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;	Cfr. art. 8, comma 2, lettera e) della l.r. 5/1990;
d)favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.	Cfr. art. 8, comma 2, lettera f) della l.r. 5/1990;
4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:	Nella vigente previsione di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. 5/1990, può concorrere anche la cassa per il credito alle imprese artigiane. Sarebbe opportuno dare conto della sua esclusione nell'ambito della relazione di accompagnamento.
a)provincia;	
b)comuni;	
c)camera di commercio;	
d)Sviluppumbria S.p.A.;	
e)cooperative artigiane di garanzia;	
f)istituti di credito;	
g)associazioni artigiane e loro finanziarie;	
h)altri soggetti interessati pubblici e privati.	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.	
6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.	
7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.	Pone qualche perplessità la previsione dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello Statuto (si segnala che al momento l'art. 8, comma 4 della l.r. 5/1990, prevede che lo Statuto sia approvato dal Consiglio regionale). La Giunta regionale potrebbe infatti caso mai approvare lo schema di Statuto e le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto deliberate dall'Assemblea. Si tenga conto poi che al momento vige lo Statuto del Consorzio approvato con deliberazione del C.R. 100/2001, quindi valutare se non sia necessaria una norma di prima applicazione che preveda l'adozione del nuovo Statuto.
8. La Giunta regionale nomina uno dei componenti il consiglio di amministrazione del CO.FI.RE. Umbria. Spetta al Consiglio regionale la nomina di due membri effettivi del collegio sindacale di cui uno con funzioni di presidente.	Si veda a questo proposito l'osservazione al comma 1. Secondo la previsione dell'art. 39, comma 7 del D.L. 201/2011, la possibilità per gli "enti pubblici" di partecipare al capitale sociale dei confidi è consentita in deroga alla normativa vigente purchè si rispettino precisi vincoli. <u>Tra questi la norma stabilisce espressamente che la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione (e di supervisione strategica) deve essere riservata all'Assemblea.</u>
Art. 26	
(Servizi reali alle imprese artigiane)	Il presente articolo che supera l'elencazione stringata e piuttosto generica contenuta attualmente all'art. 15 della l.r. 5/1990, riproduce in parte quelle che sono le politiche

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	per la competitività delle imprese come indicate nell'art. 4, comma 3 della l.r. 25/2008. In tal senso sarebbe opportuno fare un richiamo a tale legge al fine di evidenziare il coordinamento normativo.
(artt. 14, 15 e 16 l.r. 5/1990)	
1. La Regione favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:	
a)servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;	
b)tecnologie per l'informazione e la comunicazione;	
c)sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;	
d)costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.	
2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1, sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.	
Art. 27	
(Insediamenti produttivi)	
(artt. 17 e 18 l.r. 5/1990)	
1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della medesima l.r. 25/2008 e con le politiche di	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.	
2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane, dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.	
TITOLO IV	
ATTIVITA' PROMOZIONALE	Come si legge anche nella relazione introduttiva l'art. 41 della l.r. 5/1990 non è stato riprodotto nel testo dell'articolato di progetto. Tale disposizione rinviava al Consiglio regionale la determinazione delle modalità per la gestione delle attività promozionali. Si segnala che a fronte di tale previsione veniva adottato il regolamento regionale 24/1995 "Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato" che contiene la disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione. Con l'abrogazione del suddetto art. 41 della l.r. 5/1990 verrebbe meno il fondamento giuridico sulla cui base il regolamento di cui sopra veniva adottato, e comunque a fronte di una sostanziale rivisitazione dell'attività promozionale andrebbe riconsiderato anche quanto disposto dal regolamento 24/1995.
Art. 28	
(Attività promozionale)	
(artt. 33 e 34 l.r. 5/1990)	
1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane, singole o associate, sul mercato nazionale e sul mercato internazionale.	Rispetto all'attuale formulazione è stato eliminato il riferimento alle imprese consorziate.
2. La Regione, coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di	Questa disposizione andrebbe coordinata con il precedente comma 1. Andrebbe in tal senso

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.	chiarito se il comma in oggetto costituisce una specifica rispetto alle iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 oppure è una attività ulteriore posta in capo alla Regione. In tal senso la formulazione degli artt. 33 e ss della l.r. 5/1990 risulta più chiara: si dice infatti che l'attività promozionale rimessa alle iniziative regionali consiste in azioni dirette, appunto, alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane. Si passa poi all'elencazione dei diversi interventi che possono consistere quindi nella realizzazione di missioni commerciali, nella partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, nella effettuazione di studi, ecc.
3. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 sono definiti gli indirizzi e le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire l'esportazione e la commercializzazione delle produzioni artigiane.	In questo comma viene inserito il riferimento all'esportazione che rientra specificamente nell'articolazione degli interventi come previsti dall'art. 33, comma 3, lettera a) della l.r. 5/1990, tuttavia questa previsione non appare coordinata con quanto previsto al comma 1 laddove si parla di attività promozionale diretta specificamente alla valorizzazione e commercializzazione.
Art. 29	
(Interventi promozionali e di commercializzazione)	In questa rubrica si parla di interventi promozionali e di commercializzazione facendo così intendere che si tratta di due tipologie di intervento, mentre al precedente art. 28 la commercializzazione insieme alla valorizzazione vengono ricondotte unitariamente all'attività promozionale. Verificare quindi il coordinamento tra le due disposizioni, tenuto conto che poi al comma 1 si richiama proprio il suddetto art. 28.
(artt. 35 e 36 l.r. 5/1990)	
1. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all'articolo 28 direttamente, in collaborazione o anche tramite le camere di commercio, altri soggetti pubblici, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel	Nell'art. 35, comma 1 della l.r. 5/1990, il cui contenuto sostanzialmente viene riprodotto in questa norma parla anche di "società di servizi alle imprese di emanazione delle associazioni di categoria.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

settore.	
2. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.	
Art. 30	
(Contributi regionali)	
(art. 37 l.r. 5/1990)	
1. La Regione favorisce <u>gli interventi di promozione e commercializzazione</u> delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.	Si veda l'osservazione al precedente art. 29: anche in questo caso si parla di interventi di promozione e commercializzazione mentre all'art. 28 la commercializzazione insieme alla valorizzazione sono le finalità cui è diretta in generale l'attività promozionale, quindi la "commercializzazione" sembrerebbe già ricompresa nell'intervento promozionale.
2. La Regione nell'ambito delle iniziative e delle misure <u>finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione</u> delle produzioni artigiane promuove forme di complementarietà e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.	Si veda l'osservazione al comma 1.
3. Allo scopo di <u>valorizzare</u> le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2, le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.	In questo comma viene reinserito il concetto di valorizzazione presente all'art. 28, comma 1, tuttavia si valuti se non sia più corretto prevedere l'integrazione delle risorse rispetto in generale all'attività promozionale la quale consiste ai sensi dell'art. 28 nella valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.
TITOLO V	
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	Si aggiunge, rispetto al testo vigente, accanto all'artigianato artistico quello tradizionale . Va chiarito se si tratta di una tipologia ulteriore di artigianato o si tratta piuttosto di una connotazione propria dell'artigianato artistico. Si suggerisce di rinviare alla relazione di accompagnamento tale precisazione.
Art. 31	
(Valorizzazione dell'artigianato artistico e	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

tradizionale)	
(Artt. 19, 21 e 22 l.r. 5/1990)	
1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:	
a) definisce modalità e criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale;	Tale previsione, frutto di una interpretazione estensiva del vigente art. 21 della l.r. 5/1990 e della rielaborazione di quanto in esso contenuto, recupera, nell'impossibilità di poter prevedere un contrassegno di origine e qualità perché in contrasto con pronunce della Corte Costituzionale, il concetto della identificazione del produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale. <u>Si suggerisce comunque di fare riferimento al rispetto della normativa comunitaria dalla quale discendono infatti le sentenza della Corte Cost. come richiamate anche nella relazione introduttiva, al fine di evidenziare che si sta operando comunque nel rispetto di quei principi</u> , in particolar modo laddove si parla di identificazione delle produzione dell'artigianato artistico e tradizionale.
b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;	La previsione è conforme al vigente art. 19, comma 2, lettera b) della l.r. 5/1990.
c) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";	Si introduce una modifica sostanziale, tuttavia la figura del maestro artigiano viene prevista dalla normativa statale in materia di apprendistato. Infatti, l'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 167/2011 prevede che le <u>"Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere"</u> . In tal senso si potrebbe richiamare la suddetta normativa la quale, <u>preme evidenziare, prevede anche il ruolo delle associazioni datoriali</u> (si veda a titolo esemplificativo la legge regionale del Piemonte n. 1 del 2009 – Testo unico in materia di

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	artigianato, all'articolo 2: “La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per il conferimento del titolo di maestro artigiano, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato”). In ogni caso andrebbe detto con quale atto la Giunta regionale definisce criteri e modalità.
d)stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;	La disposizione che ha una portata innovativa rispetto all'attuale normativa sembrerebbe comunque riconducibile al superamento della disciplina in materia di “contrassegno di origine e qualità”. Sarebbe comunque auspicabile darne conto in sede di relazione di accompagnamento.
e)promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.	Anche questa disposizione non trova corrispondenza nel testo della l.r. 5/1990 tuttavia sembrerebbe riconducibile alla lettura combinata delle disposizioni richiamate in rubrica. Si suggerisce tuttavia di specificare il significato dell'espressione “immagine unitaria dell'Umbria” che risulta non chiara.
Art. 32	
(Settori tutelati)	La norma riproduce sostanzialmente quanto già previsto all'art. 20 della l.r. 5/1990, con l'aggiunta della previsione dell'artigianato tradizionale e del ruolo della Giunta regionale nella individuazione di ulteriori settori. In questa sede preme solo segnalare <u>la necessità del coordinamento con quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera c).</u> Secondo questa disposizione infatti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento sono individuati ai sensi del d.p.r. 288/2001. Si ricorda a questo proposito che tale d.p.r. è stato adottato in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c) della l. 443/1985. ai fini dei limiti dimensionali.
(art. 20 l.r. 5/1990)	
1. I settori dell'artigianato artistico e	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria.	
2. La Giunta regionale può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008.	
Art. 33	
(Maestro Artigiano)	
1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.	
2. Requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono:	
a)iscrizione dell'impresa all'Albo con l'apposita annotazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c);	Si segnala che l'art. 6, comma 1, lettera c) non prevede alcuna annotazione. Andrebbe quindi chiarito <u>il coordinamento tra la disposizioni di cui al presente comma e la funzione che svolge la Camera di commercio in ordine al "riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali".</u>
b)anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;	
c)adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;	
d)elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'avere avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

all'insegnamento professionale.	
3. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.	
4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.	
5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale dirette dai maestri artigiani che, <u>in esito al riconoscimento del titolo di maestro artigiano, sono individuate quali botteghe scuola.</u>	Le botteghe-scuola sono già previste dalla l.r. 5/1990 con riferimento all'attività di formazione (v. art. 31). A livello statale si ricorda che la legge 443/1985 prevede all'art. 8, terzo comma, che "le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori" delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In tal senso la figura del maestro artigiano che, come già evidenziato all'art. 31, comma 1, lettera c), non è presente nella disciplina vigente sembrerebbe porsi a completamento di un sistema già in parte "abbozzato" nella l.r. 5/1990 con la previsione delle suddette botteghe-scuola. Ciò considerato, si suggerisce di valutare l'opportunità dell'inserimento di un autonomo articolo che disciplini la bottega-scuola nei termini di cui al presente comma.
Art. 34	La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 34 della l.r. 5/1990, salvo quanto di seguito evidenziato.
(Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale)	
(art. 28 l.r. 5/1990)	
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI
a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;	
b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;	
c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.	
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.	Nell'attuale formulazione l'individuazione di "nuove strutture" è rimessa alla programmazione pluriennale. La norma appare in tal senso più puntuale. Si dà conto inoltre che l'art. 28, comma 2, lettera b) della l.r. 5/1990 prevede che il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sia realizzato anche attraverso il potenziamento dei centri per le tradizioni popolari di Città di Castello e Orvieto (si segnala che la l.r. 46/1974 che li prevedeva è stata però abrogata dalla stessa l.r. 5/1990).
3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.	
4. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.	
5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.	
TITOLO VI	Il presente Titolo sembrerebbe coerente con l'impianto normativo esistente.
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

Art. 35	
(Programmazione degli interventi)	
(art. 29 l.r. 5/1990)	
1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.	In coerenza con l'evoluzione normativa anche a livello regionale sono state previsti interventi non solo nella formazione ma anche nel campo delle politiche attive del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.	Si suggerisce di introdurre il titolo per esteso del decreto legislativo citato (testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
Art. 36	La norma è coerente con l'impianto normativo esistente contenendo un aggiornamento degli strumenti della programmazione già disciplinati dalla specifica normativa di settore.
(Tipologia degli interventi)	
(art. 30 l.r. 5/1990)	
1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).	Valutare il richiamo anche agli strumenti programmatici previsti agli artt. 7 e 8 della l.r. 7/2009 (Sistema formativo integrato regionale).
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.	
3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

interprofessionali di settore.	
Art. 37	
(Modalità di attuazione degli interventi)	
(Art. 31 l.r. 5/1990)	
1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione lavoro , nelle aziende in possesso dei necessari requisiti, nelle botteghe-scuola, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati.	Valutare un richiamo a quanto previsto dall'art. 13 della l.r. 7/2009 in materia di alternanza istruzione-formazione-lavoro. Nel caso delle botteghe-scuola potrebbe essere opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 33, comma 5 che le individua con riferimento alle botteghe artigiane dirette da maestri artigiani.
2. Nei piani e nei programmi <u>di cui al primo comma dell'articolo 36</u> , sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato ed alla bottega -scuola.	"di cui all'art. 36, comma 1"
3. Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola.	Manca la previsione in ordine alla tempistica dell'adozione del regolamento, da rinviare comunque ad una norma di prima applicazione; sebbene la norma riproduca una disposizione già presente nell'art. 31, comma 3 della l.r. 5/1990, allo stato non risulta che sia mai stato adottato un siffatto regolamento.
4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) <u>e dei portatori di handicap</u> di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).	La legge 68/1999 si riferisce ai lavoratori disabili, in essa poi è contenuta la specifica dei portatori di handicap intellettuale e/o psichico. Si suggerisce pertanto di chiarire l'espressione come utilizzata eventualmente utilizzando quella di "lavoratori disabili".
TITOLO VII	
DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE	
Art. 38	
(Attività professionale di acconciatore)	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

(Art. 1 l.r. 12/2009)	
1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.	
2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.	
Art. 39	
(Esercizio dell'attività di acconciatore)	
(Art. 2 l.r. 12/2009)	
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove è esercitata l'attività , previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui è esercitata l'attività.	- Il progetto di T.U. sostituisce il riferimento alla <u>“presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio”</u> , contenuto nella normativa vigente, con quello alla <u>“segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove è esercitata l'attività”</u> . Nella <u>relazione di accompagnamento</u> tale modifica viene giustificata con l'adeguamento alla normativa nazionale in materia e precisamente al <u>d.l. 78/2010</u> , che ha riformulato l'art. 19 della <u>l. 241/1990</u> <u>sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</u> . La relazione potrebbe essere integrata anche citando l'adeguamento alle modifiche apportate alla legge nazionale che disciplina l'attività di acconciatore (l. 174/2005), successivamente all'entrata in

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

vigore della l.r. 12/2009. L'art. 2, comma 2 della l. 174/2005, come sostituito dal d.lgs. 59/2010 (e poi modificato dal d.lgs. 147/2012), prevede, infatti, che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del d.l. 112/2008.

Con riferimento allo sportello unico per le attività produttive, si osserva che lo stesso è disciplinato dalla l.r. 8/2011, la quale, all'art. 40, comma 3, stabilisce che *“nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall'entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE”*. Alla luce della suddetta legge regionale, appare pertanto opportuno sostituire il riferimento allo “sportello unico delle attività produttive (SUAP)” con quello allo “Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011”.

Si osserva, inoltre, in relazione al riferimento al “comune ove è esercitata l'attività”, che l'art. 40 della l.r. 8/2011 e l'art. 38 del d.l. 112/2008 non specificano che il SUAP debba appartenere al comune ove è esercitata l'attività. Il d.p.r. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 del d.l. 112/2008) precisa invece che le segnalazioni sono presentate al “SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto”. Appare, pertanto opportuno sostituire l'espressione *“del comune ove è esercitata l'attività”* con l'inciso “competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto”.

- Con riferimento al possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui è esercitata l'attività, si osserva che l'art. 6 della

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	l.r. 8/2011 e l'art. 19 della l. 241/1990 prevedono la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge con la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. Si rileva, inoltre, che nell'analoga previsione relativa all'<u>attività di estetista</u> (art. 48 del progetto di T.U., che riproduce l'art. 6 della l.r. 10/1990, come sostituito dalla l.r. 15/2010) non viene richiesto il previo possesso del nulla-osta igienico-sanitario, ma si dispone che <u>alla segnalazione venga allegata la documentazione concernente la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari</u> come previsti dal regolamento comunale. Al riguardo, si segnala anche l'art. 10, comma 2 del d.l. 7/2007 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 40/2007), il quale dispone che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette soltanto alla dichiarazione di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico del comune, fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e <u>la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari</u>. Si suggerisce, pertanto, di sostituire la previsione del previo possesso del nulla-osta igienico-sanitario con una previsione analoga a quella relativa all'attività di estetista (<i>"La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente"</i>).
2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.	
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.	
4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.	
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.	
6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.	
Art. 40	
(Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore)	
(Art. 3 l.r. 12/2009)	
1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:	- Si rileva che la norma in esame non riproduce la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1 della l.r. 12/2009 relativa al <u>termine di centoventi giorni</u> dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione dell'atto della Giunta regionale, senza darne conto nella relazione. L'eliminazione del termine potrebbe essere giustificata dal fatto che l'atto della Giunta regionale è già stato emanato. In ogni caso, sarebbe opportuno <u>integrare la relazione</u> sul punto indicando l'atto o gli atti che sono stati emanati dalla Giunta regionale in attuazione della norma in esame, quali ad esempio la <u>d.g.r. 1895/2010</u>, che sembrerebbe però relativa soltanto alla definizione degli standard professionali e formativi di cui alla lettera a). - Con riferimento all'<u>Accordo 29 marzo 2007</u>,

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	n. <u>65/CSR</u> , potrebbe essere opportuno menzionare anche il titolo dello stesso: <i>“Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (REP. ATTI N. 65/CSR).”</i>
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;	
b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;	
c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;	
d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42, inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;	
e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.	
2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.	
	Si rileva che nella relazione di accompagnamento non viene motivata l' <u>abrogazione dell'articolo 4</u> della l.r. 12/2009, relativo alle <u>funzioni delle Province</u> .

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

Art. 41	
(Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore)	
(Art. 5 l.r. 12/2009)	Il progetto di T.U. non riproduce il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 12/2009, relativo alle <u>funzioni di vigilanza e controllo</u> esercitate dai <u>comuni</u> . La relazione di accompagnamento non rende conto della modifica, che tuttavia potrebbe essere giustificata dal fatto che l'art. 5, comma 1 del progetto di T.U. già prevede che i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana.
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze della azienda unitaria sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.	
2. I comuni disciplinano in particolare:	Dal confronto con l'art. 5 della l.r. 12/2009 emerge che non è stata riprodotta la lettera a), relativa alle <u>superfici minime</u> ed ai requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività. Si osserva che analoga previsione relativa all' <u>attività di estetista</u> (art. 5, comma 2, lettera b) della l.r. 10/1990) è <u>già stata abrogata dalla l.r. 15/2010</u> . Si suggerisce, pertanto, di integrare con la suddetta osservazione la relazione di accompagnamento, che cita soltanto gli artt. 31, comma 2 e 34 del d.l. 201/2011, concernenti la disciplina nazionale di liberalizzazione.
a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;	
b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;	- Dal confronto con l'art. 5 della l.r. 12/2009 emerge che non è stata riprodotta la parola " <u>obbligo</u> ", con la conseguenza che non è più obbligatoria l'esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura e viene eliminata la relativa

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	sanzione (cfr. art. 44 progetto T.U.). Al riguardo la relazione di accompagnamento cita l'art. 31, comma 2 e l'art. 34 del d.l. 201/2011. - Con riferimento alla previsione dei turni di chiusura, si segnala il sopra citato <u>art. 10, comma 2 del d.l. 7/2007</u> (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 40/2007), il quale dispone che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette soltanto alla dichiarazione di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività) e <u>non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.</u> Nell'inciso "<i>degli orari di apertura e dei turni di chiusura</i>", andrebbero pertanto eliminate le parole "<i>dei turni</i>".
c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;	
d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.	
Art. 42	
(Abilitazione professionale)	
(Art. 6 l.r. 12/2009)	
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.	
2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.	
3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.	
4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.	
5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.	
Art. 43	
(Trasferimento della titolarità)	
(Art. 7 l.r. 12/2009)	
1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa comunicazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.	Si suggerisce di <u>sostituire la parola "comunicazione" con "segnalazione"</u> , in armonia alla sostituzione della dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività.
2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.	Si suggerisce di <u>sostituire la parola "comunicazione" con "segnalazione"</u> (ved. osservazione al comma precedente).
Art. 44	
(Sanzioni amministrative esercizio acconciatore)	Il progetto di T.U. aggiunge nella rubrica le parole "esercizio acconciatore". Si suggerisce di riformulare la rubrica nel modo seguente: <i>"Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore"</i> .
(art. 8 l.r. 12/2009)	
1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della	Dal confronto con l'art. 8 della l.r. 12/2009 emerge che <u>non sono state riprodotte le lettere d) ed e)</u> , relative rispettivamente all'omessa esposizione delle tariffe e del cartello degli

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

sanzione pecuniaria di seguito indicata:	orari e dei turni di chiusura e alla mancata osservanza degli orari e dei turni stessi. La relazione di accompagnamento non rende conto della modifica, che tuttavia è coerente con <u>l'eliminazione della parola "obbligo"</u> contenuta nell'art. 5, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2009 (cfr. art. 41, comma 2, lettera b) del progetto di T.U.).
a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);	
b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);	
c) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00);	Si suggerisce di sostituire la parola " comunicazione " con " segnalazione ", in armonia con la modifica suggerita all'art. 43.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dall'autorità regionale competente, secondo le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali sanzionatori emessi dai soggetti accertatori.	Il comma in esame viene in parte modificato rispetto alla corrispondente norma della l.r. 12/2009, uniformandone la formulazione a quella dell'analoga previsione relativa alla professione di estetista (art. 51 del progetto di T.U.). La relazione di accompagnamento non rende conto della modifica, che consiste nell'inserimento della citazione della l. 689/1981 (peraltro menzionata anche dall'art. 5 della l. 174/2005, relativo alle sanzioni) e nell'aggiunta di alcune specificazioni (irrogazione della sanzioni da parte dell'autorità regionale competente, sulla base dei verbali sanzionatori emessi dai soggetti accertatori). - Con riferimento alla previsione (introdotta dal progetto di T.U.) in base alla quale <u>le sanzioni sono irrogate dall'autorità regionale competente</u> , si rileva che l'irrogazione delle sanzioni spetta all'ente che esercita la relativa funzione sostanziale di amministrazione attiva. L'art. 2 della l.r. 15/1983 prevede, infatti, che l'applicazione delle sanzioni amministrative spetta agli "Enti locali che esercitano le relative

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o sub-delegate”¹⁹. Le sanzioni amministrative relative a funzioni esercitate dai comuni devono pertanto essere irrogate dai comuni stessi piuttosto che dall'autorità regionale competente. In particolare, le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 44 del progetto di T.U. dovrebbero essere irrogate dai comuni, mentre la sanzione di cui alla lettera a) dello stesso comma dalla Regione (Ufficio affari giuridici della Giunta regionale). - Relativamente all'espressione “<u>verbali sanzionatori</u>”, si osserva che la menzionata l.r. 15/1983 fa riferimento a <u>verbali di accertamento</u> che vengono inoltrati all'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale o all'Ente locale competente all'applicazione delle sanzioni. Appare, pertanto, opportuno sostituire l'espressione “verbali sanzionatori” con “verbali di accertamento” (cfr. anche osservazioni all'art. 51 del progetto di T.U.). - Per una migliore formulazione della norma, nell'inciso “<i>secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e della l.r. 15/1983</i>”, si suggerisce di sostituire la parola “della” con “alla” (cfr. anche osservazioni all'art. 51 del progetto di T.U.).
	Si rileva che nella relazione di accompagnamento non viene motivata <u>l'abrogazione dell'articolo 9</u> della l.r. 12/2009, relativo alle “<u>norme finali e transitorie</u>”. Il <u>comma 1</u> di tale articolo viene riprodotto dal

¹⁹ L'art. 2 della l.r. 15/1983 dispone quanto segue: “1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale, spettano agli Enti locali che esercitano le relative funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o sub-delegate. 2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali spetta ad un funzionario dell'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale, individuato dalla medesima con apposita delibera tra il personale dell'Ufficio stesso con qualifica non inferiore all'ottava ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46”. In tal senso dispone anche l'art. 9 della l.r. 23/2007 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale), in base al quale “il conferimento di una funzione amministrativa in capo ad un ente presuppone, salvo che sia diversamente previsto per legge, anche il conferimento di tutte le funzioni connesse, strumentali e complementari della stessa”.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	comma 4 dell'art. 42 del progetto di T.U., mentre non vengono riprodotti il <u>comma 2</u> , relativo all'applicabilità dei regolamenti comunali in materia, e il <u>comma 3</u> , relativo alle attività formative in corso di realizzazione o programmate. Al riguardo si osserva che il <u>comma 2 potrebbe essere inserito alla fine dell'art. 41 del progetto di T.U.</u> , relativo alle funzioni dei comuni, mentre l'abrogazione del comma 3 potrebbe essere giustificata dal fatto che le attività formative da esso previste sono esaurite. Si segnala, in ogni caso, la necessità di <u>integrare la relazione di accompagnamento</u> .
TITOLO VIII	
DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA	
Art. 45	
(Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista)	
(Art. 2 l.r. 10/1990)	
1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e sue successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'attività professionale di estetista.	Il comma in esame riproduce l'art. 1 della l.r. 10/1990, rispetto al quale sostituisce l'espressione " <i>in attuazione</i> " con " <i>nel rispetto dei principi fondamentali</i> ", anche in analogia all'analogia previsione relativa all'attività di acconciatore (art. 1 progetto T.U.). Il progetto di T.U., inoltre, aggiunge l'inciso " <i>e sue successive modificazioni ed integrazioni</i> ", che si suggerisce di eliminare.
2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.	
3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.	
4. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in	Il progetto di T.U. aggiunge l'inciso " <i>e successive modificazioni ed integrazioni</i> ", che si suggerisce di eliminare.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

possesto dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa l.1/1990.	
	Il progetto di T.U. abroga l'art. 3 l.r. 10/1990, relativo alla <u>programmazione dei comuni</u> concernente la <u>dislocazione</u> degli esercizi di estetista, al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione degli esercizi stessi sul territorio regionale. La relazione giustifica tale abrogazione con l' "aggiornamento della disciplina in materia di formazione professionale nonché al sistema degli standard professionali, formativi e di certificazione". Si tratta probabilmente di un refuso (la motivazione riportata nella relazione sembra piuttosto relativa all'art. 4 della l.r. 10/1990) da correggere con la citazione della <u>normativa nazionale in materia di liberalizzazione</u>.
Art. 46	
(Attività formativa)	
(Art. 4 l.r. 10/1990)	
1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.	Il progetto di T.U. modifica in parte la la previsione contenuta al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 10/1990 sostituendo il riferimento ai "<u>programmi annuali predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale</u>" con il riferimento al "<u>sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa</u>". La relazione di accompagnamento non menziona tale modifica, che, tuttavia, potrebbe essere giustificata dall'<u>aggiornamento della disciplina in materia di formazione professionale</u>, come sembra ricavarsi dalla motivazione che la relazione stessa fornisce con riferimento all'abrogazione dell'art. 3 della l.r. 10/1990, relativo alla programmazione. Si ritiene, in ogni caso, che la motivazione della modifica in oggetto andrebbe esplicitata nella relazione di accompagnamento, facendo specifico riferimento alla relativa normativa in

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	materia di formazione professionale (cfr. ad esempio delib. G.R. 18-01-2010, n. 51).
2. A tale fine, nel repertorio degli standard formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:	- Il progetto di T.U. sostituisce il riferimento ai “programmi”, contenuto nel comma 2 dell'art. 4 della l.r. 10/1990, con quello al “<i>repertorio degli standard formativi</i>”. Si rinvia alle osservazioni relative al comma 1 circa la necessità di integrare la relazione di accompagnamento, facendo specifico riferimento alla relativa normativa in materia di formazione professionale (cfr. ad esempio delib. G.R. 12-12-2011, n. 1518). - Il progetto di T.U. non riproduce la <u>lettera c)</u> del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 10/1990, relativa alla <u>formazione complementare per apprendisti</u>. La relazione non menziona la modifica in oggetto, che tuttavia potrebbe essere giustificata dal fatto che la citata <u>l. 25/1955</u> è <u>stata abrogata</u> dal d.lgs. 167/2011. Si segnala in ogni caso l'opportunità di verificare il possibile coordinamento con la normativa vigente in materia di apprendistato (l.r. 18/2007 e d.lgs. 167/2011).
a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;	
b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;	
c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7, della l. 1/1990.	
3. Gli standard formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l. 1/1990 e del D.M. 21 marzo 1994, n. 352 e successive modificazioni (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).	- Il progetto di T.U. sostituisce il riferimento ai “<i>programmi relativi alle iniziative di formazione professionale</i>”, contenuto all'art. 4 della l.r. 10/1990, con quello agli “<i>standard formativi</i>”. Si rinvia alle osservazioni relative ai commi 1 e 2. - Il progetto di T.U. inserisce nel comma in esame la citazione del <u>D.M. 352/1994</u>, che è posteriore all'approvazione della l.r. 10/1990. Si suggerisce di eliminare l'inciso “<i>e successive modificazioni</i>” inserito dal progetto di T.U.

4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.	
Art. 47	
(Regolamento)	
(Art. 5 l.r. 10/1990)	
1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti.	Il progetto di T.U. elimina l'inciso finale del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 10/1990, in base al quale i regolamenti comunali sono adottati <i>“in conformità con lo <u>schema</u> approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il <u>parere della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione regionale per l'artigianato</u>”</i>. La relazione non menziona la modifica in oggetto. Si segnala, comunque, l'avvenuta abrogazione della disposizione statale citata (l'art. 3 della l. 1142/1970 aggiunge l'art. 2-bis alla l. 161/1963, il quale è stato abrogato dall'art. 77, co. 2-bis del d.lgs. 59/2010, a sua volta aggiunto dall'art. 15, co. 2 del d.lgs. 147/2012).
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:	Non viene riprodotta la <u>lettera a)</u> del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 10/1990, relativa alle <i>“modalità di <u>programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio</u>”</i>. La relazione non rende conto della modifica, che tuttavia appare collegata all'<u>abrogazione dell'art. 3 della l.r. 10/1990</u> (relativo alla programmazione, da parte di comuni, della dislocazione territoriale degli esercizi di estetista) e in armonia con la

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	normativa nazionale in materia di liberalizzazione.
a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;	La presente <u>lettera</u> risulta <u>aggiunta</u> rispetto alla normativa vigente e ripresa dall' <u>analoga previsione relativa all'attività di acconciatore</u> (art. 41, comma 2, lettera a)). La relazione non rende conto dell'inserimento e potrebbe, pertanto, essere integrata sul punto.
b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;	
c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;	
d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;	La presente lettera <u>sostituisce</u> le lettere h) ed i) dell'art. 5 della l.r. 10/1990, uniformandone la formulazione a quella dell' <u>analoga previsione relativa all'attività di acconciatore</u> (cfr. art. 41, comma 2, lettera b)). La relazione non rende conto della modifica e potrebbe essere integrata sul punto. Con riferimento alla previsione dei <u>turni di chiusura</u> , si rinvia alle osservazioni relative all'art. 41, comma 2, lettera b). Nell'inciso “ <u>degli orari di apertura e dei turni di chiusura</u> ”, andrebbero pertanto eliminate le parole “ <u>dei turni</u> ”.
e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;	La presente <u>lettera</u> risulta <u>aggiunta</u> rispetto alla normativa vigente e ripresa dall' <u>analoga previsione relativa all'attività di acconciatore</u> (art. 41, comma 2, lettera c)). La relazione non rende conto dell'inserimento e potrebbe, pertanto, essere integrata sul punto. L'inserimento della lettera in oggetto appare, inoltre, giustificato dall'avvenuta sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività (oggi SCIA) da parte della l.r. 15/2010, che ha abrogato la lettera e) dell'art. 5 della l.r. 10/1990, relativa alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.	
3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.	
4. Le aziende già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l. 1/1990; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.	La disposizione in esame riproduce il comma 5 dell'art. 5 della l.r. 10/1990, nel quale però il progetto di T.U. inserisce, con riferimento alle aziende già esistenti, l'inciso "<u>alla data di entrata in vigore della presente legge</u>". La relazione non rende conto della modifica, la quale peraltro non sembra in armonia con la normativa statale richiamata, che non specifica espressamente un limite temporale, ma appare riferita alle imprese già esistenti alla <u>data di pubblicazione dei regolamenti comunali</u>. L'art. 11 della l. 1/1990, infatti, prevede che "<u>1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività. 2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.</u>" Si suggerisce, pertanto, di <u>eliminare l'inciso</u> aggiunto dal progetto di T.U. rispetto alla normativa vigente e di valutare l'opportunità di <u>eliminare l'intero comma</u> se si ritiene che lo stesso abbia esaurito i suoi effetti, dandone conto nella relazione.
	Il progetto di T.U. non riproduce il <u>comma 3 dell'art. 5 della l.r. 10/1990</u>, relativo all'<u>adeguamento del regolamento previsto dalla l. 161/1963</u> (regolamento con cui i comuni disciplinano le <u>attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini</u>, come quello di

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	estetista) entro un anno dall'entrata in vigore della stessa l. 10/1990. La relazione non rende conto della soppressione del suddetto comma, che tuttavia risulta giustificata dal fatto che la previsione in esame ha esaurito i suoi effetti.
Art. 48	
(Esercizio dell'attività di estetista)	
(Art. 6 l.r. 10/1990)	
1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAP del comune ove è esercitata l'attività. Alla segnalazione è allegata la documentazione concernente la qualifica professionale rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della l. 1/1990 e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all'articolo 47.	- Il progetto di T.U., in analogia a quanto disposto per l'attività di acconciatore, sostituisce il riferimento alla "<u>dichiarazione di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente</u>", contenuto nella normativa vigente, con quello alla "<u>SCIA, da presentare al SUAP del comune ove è esercitata l'attività</u>". Nella <u>relazione di accompagnamento</u> tale modifica viene giustificata con l'adeguamento alla normativa nazionale in materia e precisamente al <u>d.l. 78/2010</u>, che ha riformulato l'art. 19 della l. 241/1990 <u>sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</u>. La relazione potrebbe essere integrata anche citando l'adeguamento alle modifiche apportate alla legge nazionale che disciplina l'attività di estetista (l. 1/1990), successivamente all'entrata in vigore della l.r. 10/1990. L'art. 2 della l. 1/1990, come sostituito dal d.lgs. 59/2010 (e poi modificato dal d.lgs. 147/2012), prevede, infatti, che l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a <u>segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del d.l. 112/2008</u>. Si suggerisce, inoltre, di sostituire il riferimento allo "<u>sportello unico delle attività produttive (SUAP)</u>" con quello allo "<u>Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011</u>" e di sostituire l'espressione "<u>del comune ove è</u>

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

esercitata l'attività" con l'inciso "competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto" (cfr. anche osservazioni all'art. 39 del progetto di T.U., relativo all'attività di acconciatore).

- Il progetto di T.U. inserisce, con riferimento alla qualifica professionale, l'inciso "rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della l. 1/1990". Tale aggiunta non risulta chiara. La relazione sembra giustificarla nel punto in cui prevede che "le modalità di rilascio della qualifica vengono modificate coerentemente con la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato che erano titolate al suddetto rilascio riconducendolo in capo al Comune, competente in merito alle attività conseguenti alla Scia". Al riguardo si rileva, tuttavia, che le Commissioni provinciali per l'artigianato, in base alla normativa vigente (art. 2 l.r. 42/1988), sono competenti al rilascio non della qualifica, ma piuttosto dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane.

L'art. 3 della l. 1/1990, citato nell'inciso inserito dal progetto di T.U., prevede, invece, che la qualificazione professionale di estetista si consegue mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico organizzato ai sensi dell'art. 6. L'art. 6 stabilisce che "le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3". Al riguardo, l'art. 4 della l.r. 10/1990 prevede che "le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990".

- Con riferimento alla documentazione che deve essere allegata alla segnalazione, si suggerisce di uniformare le espressioni utilizzate a quelle contenute nella disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 6 della l.r. 8/2011 e all'art.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	19 della l. 241/1990 (come sostituito dal d.l. 78/2010)²⁰, prevedendo che la segnalazione è corredata dall'<u>autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.</u> - Il progetto di T.U. non riproduce l'inciso finale del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 10/1990, in base al quale "<u>l'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.</u>" . La relazione non rende conto della modifica. Analoga previsione è contenuta anche nella normativa nazionale in materia di SCIA (art. 19, comma 2 l. 241/1990: "<u>l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente</u>"). Si suggerisce, pertanto, di reinserire la previsione in oggetto, sostituendo l'espressione "DIA" con "SCIA".
2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.	Il progetto di T.U. sostituisce il termine di <u>trenta giorni</u> , previsto dall'art. 6 della l.r. 10/1990, con quello di <u>sessanta giorni</u> . La modifica risulta in armonia con l'evoluzione della normativa statale in materia di SCIA (cfr. art. 19, comma 3 della l. 241/1990). Si suggerisce di integrare la relazione sul punto.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni .	Il progetto di T.U. sostituisce il termine di <u>quindici giorni</u> , previsto dall'art. 6 della l.r. 10/1990 (come sostituito dalla l.r. 15/2010),

²⁰ L'art. 19 della l. 241/1990 dispone che "la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ...". (L'art. 46 del d.p.r. 445/2000 stabilisce che la qualifica professionale posseduta è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione). Analogamente, l'art. 6 della l.r. 8/2011 prevede che la segnalazione certificata di inizio attività è "corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati...".

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	con quello di <u>trenta giorni</u> . Si rileva che la relazione non rende conto della modifica, che non appare giustificata dall'evoluzione della normativa vigente.
	Il progetto di T.U. dispone l'<u>abrogazione</u> l'art. 8 della l.r. 10/1990, relativo alla composizione della <u>Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della l. 161/1963</u>. La relazione giustifica tale abrogazione come applicazione dell'<u>art. 96 del d.lgs. 267/2000</u> (T.U. Enti locali), al fine di conseguire recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi. La norma richiamata dalla relazione dispone la soppressione degli organismi collegiali non identificati come indispensabili da apposito provvedimento emanato dai consigli o dalle giunte degli enti interessati, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, e l'attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. L'abrogazione del suddetto art. 8 appare piuttosto giustificata dall'avvenuta <u>abrogazione dell'art. art. 2-bis della l. 161/1963</u> da parte dell'art. 77, co. 2-bis del d.lgs. 59/2010 (a sua volta aggiunto dall'art. 15, co. 2 del d.lgs. 147/2012). Si suggerisce, pertanto, di <u>correggere la relazione sostituendo la citazione dell'art. 96 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) con la menzione dell'avvenuta abrogazione dell'art. art. 2-bis della l. 161/1963</u>.
Art. 49	
(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)	
(Art. 9 l.r. 10/1990)	
1. L'Azienda unità sanitaria locale (ASL), al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati	Si suggerisce di eliminare l'espressione "(ASL)".

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.	
2. Allo stesso fine l'ASL effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990.	Si suggerisce di sostituire l'espressione "(ASL)" con "Azienda unità sanitaria locale".
3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.	
Art. 50	
(Indirizzo, coordinamento e controllo)	
(Art. 10 l.r. 10/90)	Si rileva che il progetto di T.U. non riproduce i <u>commi 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 10/1990</u> , senza darne conto nella relazione. Tali commi sono relativi, rispettivamente, alle iniziative da parte dei <u>comuni</u> per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione e alla trasmissione, da parte dei comuni stessi, di una relazione alla Giunta regionale sulle iniziative assunte nel settore.
1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.	
2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).	
Art. 51	
(Sanzioni amministrative esercizio estetista)	Il T.U. aggiunge nella rubrica le parole "esercizio estetista". Si suggerisce di riformulare la rubrica nel modo seguente: "Sanzioni amministrative per l'esercizio

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	<i>dell'attività di estetista”.</i>
(Art. 11 l.r. 10/90)	
1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della l. 1/1990 sono irrogate dall'autorità regionale competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e della l.r. 15/1983, sulla base dei verbali sanzionatori emessi dai soggetti accertatori.	- Il comma in esame viene in parte modificato rispetto alla corrispondente norma della l.r. 10/1990, senza darne conto nella relazione. In particolare, viene eliminato il riferimento alla <u>l.r. 42/1988, relativa alle Commissioni provinciali per l'artigianato</u>, in quanto il progetto di T.U. prevede la soppressione delle suddette Commissioni e la conseguente abrogazione della l.r. 42/1988. Viene, inoltre, eliminato lo specifico riferimento ai <u>verbali ed ai rapporti inviati dal sindaco e dal Presidente dell'ULSS</u> (oltre che dal Presidente della commissione provinciale per l'artigianato) all'autorità regionale competente all'irrogazione delle sanzioni. Al riguardo, si suggerisce di valutare il <u>coordinamento con l'art. 49, comma 3 del progetto di T.U.</u>, in base al quale <u>“i verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51”</u>. - Con riferimento alla previsione in base alla quale <u>le sanzioni sono irrogate dall'autorità regionale competente</u>, si rileva che le sanzioni amministrative relative a funzioni esercitate dai comuni devono essere irrogate dai comuni stessi piuttosto che dall'autorità regionale competente (cfr. osservazioni all'art. 44). In particolare, la sanzione di cui al comma 2 della l. 1/1990 dovrebbe essere irrogata dai comuni, mentre la sanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo dalla Regione (Ufficio affari giuridici della Giunta regionale). - Il progetto di T.U. fa riferimento a <u>“verbali sanzionatori”</u>, mentre la l.r. 10/1990 menziona <u>“verbali di infrazione”</u>. Al riguardo, si osserva che la citata l.r. 15/1983 fa riferimento a <u>verbali di accertamento</u> che vengono inoltrati all'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale o all'Ente locale competente

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	all'applicazione delle sanzioni. Appare, pertanto, opportuno sostituire l'espressione "verbali sanzionatori" con "verbali di accertamento" (cfr. anche osservazioni all'art. 44, comma 2). - Per una migliore formulazione della norma, nell'inciso "<i>secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e della l.r. 15/1983</i>", si suggerisce di sostituire la parola "<i>della</i>" con "<i>alla</i>" (cfr. anche osservazioni all'art. 44, comma 2).
	Il progetto di T.U. prevede l'<u>abrogazione dell'art. 12 della l.r. 10/1990</u> (Norma transitoria), che è relativo a corsi straordinari istituiti dalla Regione per i soggetti che alla data di entrata in vigore della l.r. 10/1990 esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dalla l. 1/1990. La relazione non motiva l'abrogazione, che tuttavia appare giustificata dal fatto che la norma in oggetto dovrebbe aver esaurito i propri effetti. Sarebbe opportuno integrare la relazione sul punto.
TITOLO IX	
NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 52	
(Disposizioni in materia di aiuti di stato)	
1. La concessione di benefici pubblici previsti dalla presente legge avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.	
Art. 53	
(Norma Finanziaria)	Il progetto di T.U., come viene esplicitato nella relazione, modifica gli articoli 62 e 63 della l.r. 5/1990 e l'art. 41 della l.r. 42/1988, i quali prevedono l'utilizzo di diversi capitoli di spesa. L'art. 53 del progetto di T.U. istituisce il Fondo regionale per l'artigianato, che viene allocato in due capitoli distinti del bilancio regionale, uno per la parte corrente e uno per la parte capitale, e stabilisce che la Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo sulla base dei

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	documenti di programmazione. Al riguardo, si rileva che <u>l'istituzione di un nuovo Fondo regionale in luogo della riproduzione dei capitoli di spesa previsti dalla normativa vigente</u> appare una modifica di ordine sostanziale che va oltre il mero riordino della normativa vigente, tenuto anche conto del fatto che la relazione non fornisce un'adeguata motivazione sul punto, limitandosi ad accennare all'attuazione dei principi di semplificazione introdotti dalla l.r. 8/2011.
1. Per il finanziamento e gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il "Fondo regionale per l'Artigianato".	
2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti").	
3. Per l'anno di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le disponibilità finanziarie residue sulle autorizzazioni di spesa delle leggi regionali 7 novembre 1988, n. 42 e 12 marzo 1990, n. 5, abrogate dalla presente legge.	
4. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	
5. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2008.	
6. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.	
7. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5 , si provvede, con legge di bilancio o con variazione dello stesso, ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.	Con riferimento alle “ <u>somme progressivamente accertate</u> ”, si suggerisce di valutare se sia più corretto il <u>rinvio al comma 6 piuttosto che al comma 5</u> , anche in analogia con la corrispondente previsione contenuta al comma 2 dell'art. 62 della l.r. 5/1990, relativo all'apporto finanziario di altri soggetti.
Art. 54	
(Disposizioni finali e transitorie)	
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2.	
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.	
3. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad operare la Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 42/1988.	
4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.	

TITOLO X	In riferimento all'art. 55 (Abrogazioni di norme) del progetto di testo unico in materia di artigianato si fa presente quanto segue: a) la formulazione del comma 1, più opportunamente, in quanto clausola di salvaguardia, andrebbe collocato quale nuovo comma 2; b) alla lettera n) del comma 2 vengono abrogati
-----------------	---

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

	gli articoli 1, 2, 5, 7 e commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15. L'articolo 1 (Oggetto e finalità) disciplina l'ambito di applicazione e i principi generali della legge e non dovrebbe essere abrogato, anche in riferimento al fatto che la parte più consistente della legge resta in vigore; c) il comma 3 potrebbe essere soppresso in quanto le leggi citate alle lettere da a) a d) potrebbero essere ricomprese al comma 2, modificando l'alinea come di seguito, e le abrogazioni riportate alle lettere da e) a v) facendo tutte riferimento ad articoli di leggi che vengono abrogate per intero dallo stesso progetto di testo unico (LL.RR. 42/1988; 5/1990 e 10/1990) non sembrano necessarie e inoltre potrebbero ingenerare dubbi interpretativi anche in ragione alla diversa formulazione dell'alinea. L'art. 55, pertanto, dovrebbe essere diversamente riformulato; in nota si propone la riformulazione dell'intero articolo²¹.
--	--

21 Proposta di riformulazione dell'art. 55 (Abrogazioni di norme)

“1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);
- c) la legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- d) legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Disciplina delle attività di estetiste);
- e) legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriore modificazione della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- f) legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- g) legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

ABROGAZIONI	
Art. 55	
(Abrogazioni di norme)	
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.	
2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti	

h) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);

j) legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

k) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);

l) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

m) legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);

n) articoli 2, 5, 7 e commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

o) articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

p) legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);

q) legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per l'attività promozionali in materia di artigianato);

r) legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);

s) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Incentivi per lo sviluppo del settore artigianato).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o restano abrogate le

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

leggi e disposizioni:	
a) legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);	
b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);	
c) la legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);	
d) legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Disciplina delle attività di estetiste);	
e) legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriore modificazione della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);	
f) legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);	
g) legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);	
h) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2	

norme contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);	
i) legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);	
j) legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);	
k) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);	
l) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);	
m) legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);	
n) articoli 1, 2, 5, 7 e commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	
o) articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).	
3. Sono e restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:	
a) legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);	
b) legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per l'attività promozionali in materia di artigianato);	
c) legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);	
d) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Incentivi per lo sviluppo del settore artigianato);	
e) lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, soppressa dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;	
f) comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9;	
g) articoli da 5 a 21 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 15;	
h) comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;	
i) articolo 24 bis della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;	
j) comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;	
k)articolo 29 bis della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9;	
l)articoli 31, 31-bis, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dall'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25;	
m)commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dalla lettera c), comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;	
n)comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;	
o)comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 15;	
p)commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, abrogati dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;	
q)Titolo IX, dall'articolo 46 all'articolo 50 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9;	
r)lettera c), comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 soppressa dalla lettera e) comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;	
s)comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;	
t)lettere b), c), e) e f), dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogate dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;	

Delib. Giunta regionale 960 del 30 luglio 2012	
Progetto di testo unico in materia di artigianato	OSSERVAZIONI

u)articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;	
v)commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dall'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15.	

Il presente documento è stato redatto a cura di Lavinia Marri, Sabrina Antonielli e Irene Santantoni. In particolare, l'art. 55 è stato curato da Laura Arcamone.